



Manuale

Regolamentazione del consumo proprio

Attuazione della regolamentazione del consumo
proprio

MRCP – CH 2025

VS
AS

Impressum e contatti

Editore

Associazione delle aziende elettriche svizzere AES
Hintere Bahnhofstrasse 10, Postfach
CH-5001 Aarau
Telefono +41 62 825 25 25
Fax +41 62 825 25 26
info@strom.ch
www.strom.ch

Autori della prima edizione 2014

Bruman Adrian	ewz	GL GO/RIC/FCS
Frei Hans-Heiri	Swissgrid	GL GO/RIC/FCS
Lindenberger Katrin	VSE/AES	Servizio specializzato economia energetica
Perret Sacha	Swissgrid	GL scambio dei dati (SDAT)
Röthlisberger Daniel	EKZ	EnDaKo (commissione Dati energetici)
Rufer Fritz	BKW	EnDaKo
Spät Denis	BKW	Membro GL consumo proprio
Steiner Andreas	Repower	Membro GL consumo proprio
Stössel Olivier	VSE/AES	Servizio specializzato economia di rete
Winiger Martin	CKW	Membro GL consumo proprio
Witschi Stefan	BKW	Presidi NeWiKo (commissione Economia di rete), Direzione GL consumo proprio

Autori elaborazione 2016 e nuova versione 2018

Peter Amstutz	WWZ Energie AG	
Mirjam Avdyli	ewz	
Holger Feser	Alpiq	
Jan Giger	Genossenschaft Elektra, Jegenstorf	
Thomas Hostettler	Ingenieurbüro Hostettler	Membro Swissolar
Katja Keller	BKW	Direzione del GL consumo proprio
Adrian Kottmann	BE Netz	Membro Swissolar
Urs Linder	Alpen Energie Meiringen	
Tina Orfanogianni	EKZ	
Urs Peier	Eniwa AG	
Roger Richner	EWO	
Fritz Rufer	BKW	
Frederik Schneider	BKW	
Hieronymus Spreyermann	IWB	
Andreas Steiner	Repower	
Olivier Stössel	VSE/AES	Servizio specializzato economia di rete



Autori revisione 2019 e 2020 (commissione Economia di rete)

Stefan Bühler	Swissgrid	
Tony Bürge	TB Glarus Nord	
Brenno Lurati	AET	
Karl Resch	EKZ	
Giovanni Romeo	IB Wohlen	
Iris Sauerer	BKW	
Jörg Schönberg	FFS	
Carsten Schröder	ewz	
Philipp Schütt	Axpo	
Bruno Schwegler	WWZ	
François Schweizer	SI Lausanne	
Olivier Stössel	VSE/AES	Segretario NeWiKo
Stefan Witschi	BKW	Presidente NeWiKo

Autori revisione 2024 e 2025

Michael Böckli	Thurplus	
Matthias Egli	Swissolar	
Hans-Heiri Frei	EKZ	
Jan Giger	Elektra Jegensdorf	
André Hurni	CKW	
Katja Keller	BKW	
Daniel Klauser	HSLU	
Samuel Pfaffen	Eniwa	
Karl Resch	EKZ	responsabile GL, presidente NeWiKo
Carlo Schmitt	Axpo	
Sandra Stettler	Egon AG	
Olivier Stössel	AES	segretario NeWiKo
Stephan Suter	IWB	
Arjen Visser	ewz	Versione 2024
Denise Salvetti	ewz	Versione 2025

Commissione responsabile

Per la cura e lo sviluppo del documento firma come responsabile la Commissione AES Economia di rete (Netzwirtschaftskommission, NeWiKo).



Cronologia

Da giugno a dicembre 2013	Elaborazione del documento
Dicembre 2013	Consultazione nelle commissioni interessate
Da maggio a luglio 2014	Adeguamento all'aiuto all'esecuzione dell'UFE
Da agosto a settembre 2014	Consultazione nelle commissioni interessate
22 settembre 2014	Approvazione da parte della direzione dell'AES
Da ottobre a novembre 2016	Rielaborazione da parte del gruppo di lavoro
6 febbraio 2017	Approvazione da parte della direzione dell'AES
Da marzo 2017 a gennaio 2018	Rielaborazione sulla base della SE 2050
Da febbraio a marzo 2018	Procedura di consultazione
12 aprile 2018	Approvazione da parte della direzione dell'AES
Maggio 2019	Rielaborazione da parte della commissione Economia di rete
Da agosto a settembre 2019	Procedura di consultazione presso gruppi di interessi, commissioni e aziende membri
23 settembre 2019	Approvazione da parte della direzione dell'AES
Da giugno ad agosto 2020	Rielaborazione da parte della commissione Economia di rete
Da settembre a ottobre 2020	Procedura di consultazione presso gruppi di interessi, commissioni e aziende membri
16 novembre 2020	Approvazione da parte della direzione dell'AES
Ottobre 2024	Rielaborazione
Novembre 2024	Procedura di consultazione
27 novembre	Approvazione da parte della direzione dell'AES
Da dicembre a gennaio 2025	Rielaborazione
10.02.2025	Approvazione da parte della direzione dell'AES

Il documento è stato elaborato con il sostegno e la collaborazione dell'AES e dei rappresentanti del settore.

L'AES approva il documento in data 10.02.2025.

Copyright

© Associazione delle aziende elettriche svizzere AES

Tutti i diritti riservati. L'uso della documentazione per fini commerciali è consentito esclusivamente con il consenso della VSE/AES e dietro compenso. Fatta eccezione per l'uso personale, sono vietati l'eventuale copia, distribuzione o qualsiasi altro utilizzo del presente documento diverso da quello cui è espressamente destinato. Gli autori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori presenti nel documento e si riservano il diritto di apportare modifiche allo stesso in qualsiasi momento senza preavviso.

Parità linguistica fra i sessi.

Per motivi di leggibilità, nel documento viene utilizzata solo la forma maschile. Tutti i ruoli e le funzioni di persone si riferiscono a tutti i sessi. Vi ringraziamo per la vostra comprensione.



Indice

Premessa	8
1. Obiettivo del documento	9
2. Definizioni	9
3. Situazione iniziale	12
3.1 Sviluppo della regolamentazione del consumo proprio	12
3.2 Definizione di consumo proprio	13
3.3 Costellazioni del consumo proprio	14
3.4 Consumo proprio secondo art. 16 LENE	15
3.4.1 Modelli di applicazione del consumo proprio del GRD	15
3.5 Raggruppamento ai fini del consumo proprio (virtuale) (RCP ed RCPv)	15
3.5.1 Presupposto di base	15
3.5.2 Luogo di produzione	16
3.5.2.1 In generale	16
3.5.2.2 Luogo di produzione per l'RCP	17
3.5.2.3 Luogo di produzione per l'RCP virtuale (RCPv)	17
3.5.2.4 Modifiche degli stati di commutazione	19
3.5.3 RCP/RCPv con più proprietari fondiari	19
3.5.4 RCP/RCPv con locatari e affittuari o nuove costruzioni in proprietà per piani	20
3.6 Collegamento in cascata	21
4. Diritti e doveri dei partecipanti al consumo proprio	21
4.1 Premessa	21
4.2 Proprietario fondiario / raggruppamento ai fini del consumo proprio	23
4.3 Produttori	24
4.4 Locatari e affittuari	24
4.5 Gestore della rete di distribuzione	25
4.6 Azienda di approvvigionamento elettrico (AAE)	26
5. Attuazione consumo proprio	26
5.1 Consumo proprio per nuovi allacciamenti (nuove costruzioni)	26
5.2 Comunicazione e passaggio al consumo proprio per allacciamenti esistenti	26
5.3 Accorpamento o trasformazione di allacciamenti esistenti	27
5.4 Imputazione dei costi per allacciamenti esistenti	27
5.5 Imputazione dei costi per impianti del GRD in parte o totalmente non più utilizzati	28
5.6 Accesso alla rete	28
5.7 Impianto di stoccaggio nel consumo proprio	29
6. Fatturazione da parte del gestore della rete di distribuzione	29
6.1 Corrispettivo per l'utilizzazione della rete, fornitura di energia e tributi	29
6.2 Misurazioni da parte del gestore della rete di distribuzione	29
6.3 Dati di misurazione del gestore della rete di distribuzione rilevanti per i conteggi	30
Allegati	32
A 1: Esempi allacciamento consumo proprio	32
A 1.1 Consumo proprio casa plurifamiliare, un impianto di produzione con potenza AC dell'inverter non superiore a 30 kVA	32



A 2.2	Consumo proprio casa plurifamiliare, un impianto di produzione con potenza AC dell'inverter superiore a 30 kVA	34
A 2.3	Consumo proprio casa plurifamiliare e consumatori finali approvvigionati dal GRD, un impianto di produzione con potenza AC inverter non superiore a 30 kVA	35
A 2.4	Consumo proprio casa plurifamiliare e consumatori finali approvvigionati dal GRD, un impianto di produzione con potenza AC dell'inverter superiore a 30 kVA	36
A 3	Lista di controllo relativa al rapporto GRD/proprietario fondiario	37
	Comunicazione dell'introduzione del consumo proprio	37

Indice delle figure

Figura 1	Differenza fra RCP ed RCPv spiegata per mezzo di una casa plurifamiliare	12
Figura 2	RCP virtuale con l'utilizzazione della linea di allacciamento	13
Figura 3	Costellazioni del consumo proprio	14
Figura 4	Prescrizioni delle Aziende Elettriche CH (PAE-CH) AES	17
Figura 5	RCP virtuale tramite armadio di distribuzione	18
Figura 6	RCP in una rete con derivazioni	18
Figura 7	RCPv tramite un manicotto	19
Figura 8	Introduzione consumo proprio per locatari e affittuari	20
Figura 9	Campo d'applicazione di diverse leggi e ordinanze con un RCP	22
Figura 10	Campo d'applicazione di diverse leggi e ordinanze con un RCPv	22
Figura 11	Due RCP che con gli impianti singoli costituiscono insieme un RCPv	30
Figura 12	Esempio per un RCP: consumo proprio casa plurifamiliare, un impianto di produzione	32
Figura 13	Esempio per un RCPv: consumo proprio casa plurifamiliare, un impianto di produzione	33
Figura 14	Consumo proprio casa plurifamiliare, un impianto di produzione	34
Figura 15	Consumo proprio casa plurifamiliare e consumatori finali approvvigionati dal GRD, FV ≤ 30 kVA	35
Figura 16	Consumo proprio casa plurifam. e consumatori finali approvvigionati dal GRD, FV > 30 kVA	36



Elenco delle abbreviazioni

AAE	Azienda di approvvigionamento elettrico
AD	Armadio di distribuzione
CCP	Comunità di consumo proprio (il termine non viene più utilizzato)
CEL	Comunità energetiche locali
GO	Garanzia d'origine
GRD	Gestori di reti di distribuzione
HAK	Cassetta d'introduzione dell'edificio
LAEI	Legge sull'approvvigionamento elettrico
LEne	Legge sull'energia
MoPEC	Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni
MRCP	Manuale di regolamentazione del consumo proprio
OAEI	Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico
OEn	Ordinanza sull'energia
OGOE	Ordinanza sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità
OIBT	Ordinanza sugli impianti a bassa tensione
PM	Punto di misurazione
PSRS	Prestazioni di servizio relative al sistema
RaSi	Rapporto di sicurezza (secondo art. 5 Ordinanza sugli impianti a bassa tensione)
RCP	Raggruppamento ai fini del consumo proprio
RCPv	RCP virtuali
RIC	Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità
SMI	Sistemi di misurazione intelligenti («Smart Meter»)
UFE	Ufficio federale dell'energia



Premessa

Il presente documento dell'AES è un documento del settore e fa parte di una vasta regolamentazione per l'approvvigionamento elettrico nel mercato elettrico liberalizzato. I documenti del settore contengono direttive e raccomandazioni riconosciute in tutto il settore per l'utilizzazione dei mercati elettrici e l'organizzazione del commercio di energia e soddisfano in tal modo la prescrizione della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) e dell'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) relative alle aziende di approvvigionamento elettrico (AAE).


I documenti del settore vengono elaborati, aggiornati regolarmente ed estesi da parte di esperti del settore ai sensi del principio di sussidiarietà. Per quanto riguarda le disposizioni vevolevoli come direttive ai sensi dell'OAEI, si tratta di norme di autoregolamentazione.

I documenti sono suddivisi in modo gerarchico su quattro differenti livelli:

- documento principale: Modello di mercato per l'energia elettrica (MMEE)
- documenti chiave
- documenti di applicazione
- strumenti/software

Il presente documento "Manuale di regolamentazione del consumo proprio" fa parte degli strumenti/software.

Struttura del documento



1. Obiettivo del documento

- (1) Il presente documento descrive, sulla base della Legge sull'energia (LEne), i rapporti fra il raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) o il raggruppamento ai fini del consumo proprio virtuale (RCPv) e i relativi partecipanti da un lato e il GRD dall'altro. Per i rapporti interni di un RCP/RCPv si rimanda invece alla Guida pratica per il consumo proprio di SvizzeraEnergia. Modelli e regolamentazioni alternativi ai fini del consumo proprio, in particolare il modello di applicazione del consumo proprio del GRD (modello di applicazione del consumo proprio), sono possibili sulla base della LEne, ma non sono descritti nel dettaglio nel presente documento.
- (2) Base legale per il manuale è la Legge sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016 e la revisione della relativa Ordinanza sull'energia (OEn) (stato di entrambe 1° gennaio 2025).
- (3) Il presente manuale non pretende di contemplare tutte le possibili varianti d'implementazione. Nello sviluppo di soluzioni individuali si devono considerare le disposizioni legislative e il principio di proporzionalità.
- (4) Le normative riguardanti il consumo proprio in relazione con lo stoccaggio, come installazione, misurazione, emissione di GO e crediti nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (RIC), sono riportate nel manuale AES Impianti di stoccaggio.
- (5) Per le regolamentazioni dettagliate relative a GO e RIC, si rimanda al manuale AES Certificati di origine e programmi di incentivazione e ai documenti dell'organo d'esecuzione.
- (6) Regolamentazioni integrative del Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC) (per es. quota obbligatoria di fotovoltaico (FV)) non sono contemplate nel presente manuale.
- (7) Le regolamentazioni relative alle comunità energetiche locali (CEL) non sono parte del presente documento, ma sono trattate nel documento del settore Comunità energetiche locali (BD-LEG/DB-CEL-CH).

2. Definizioni

- (1) La seguente tabella riassume i termini principali

Punto di prelievo	Punto della rete in cui viene rilevato e conteggiato o registrato un flusso di energia in uscita (punto di misurazione).
Profilo di prelievo	Andamento temporale dell'energia prelevata dalla rete.
Produzione lorda	Quantità di energia (kWh) prodotta dall'impianto di produzione di energia. In caso di più impianti di produzione di energia in un RCP/RCPv la produzione lorda è la somma delle quantità di energia prodotta.
Fabbisogno proprio	Il fabbisogno proprio (alimentazione ausiliaria in conformità all'OEn) di una centrale elettrica consiste nella potenza ed energia elettrica necessarie per l'esercizio diretto dell'impianto di produzione, incluso il consumo per gli impianti secondari e ausiliari indispensabili per il suo funzionamento. Il fabbisogno proprio può essere prelevato direttamente dall'impianto di produzione, soluzione preferibile, o da reti di terzi.



Consumo proprio	Si parla di consumo proprio quando i gestori di impianti consumano nel luogo di produzione tutta o parte dell'energia da essi prodotta e/o vendono tutta o parte dell'energia da essi prodotta affinché sia consumata nel luogo di produzione, in entrambi i casi senza usare la rete di distribuzione (fatta eccezione per RCPv che usano le linee di allacciamento e l'infrastruttura sul punto di raccordo alla rete).
Punto d'immissione	Punto della rete in cui viene rilevato e conteggiato o registrato un flusso di energia in entrata (punto di misurazione).
Consumo finale	Consumo del consumatore finale (senza fabbisogno proprio dell'impianto di produzione di energia) = consumo proprio più energia prelevata dalla rete meno energia prelevata dalla rete per il fabbisogno proprio dell'impianto di produzione di energia. Energia scambiata tramite le linee di allacciamento utilizzate in comune, non vale come energia acquistata dalla rete.
Punto di distinzione	vd. punto di fornitura
Proprietario fondiario	Termine generico per proprietario fondiario, comproprietario per piani, comproprietario, proprietario di diritti di superficie.
Punto di fornitura	Come punto di fornitura nella rete di distribuzione a bassa tensione vengono stabiliti i morsetti d'ingresso del sezionatore di sovraccarico e cortocircuito di allacciamento.
Punto di misurazione (PM)	Il punto di misurazione designa il punto d'immissione o di prelievo di una rete, sul quale si rileva, misura e registra un flusso di energia con una tecnica di misurazione.
Stazione di misurazione	Totalità dei dispositivi tecnici di misurazione collegati a un punto di misurazione.
Produzione netta	Produzione lorda meno il fabbisogno proprio dell'impianto di produzione di energia.
Luogo di produzione	Luogo di produzione per RCP ed RCPv: come luogo di produzione per un RCP/RCPv vale il fondo sul quale si trova l'impianto di produzione. Il luogo di produzione può comprendere ulteriori fondi, se l'elettricità autoprodotta può essere consumata su tali fondi senza il ricorso alla rete di distribuzione. Per gli RCPv vale inoltre: se un raggruppamento ai fini del consumo proprio si trova su un livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di allacciamento e il relativo punto di raccordo alla rete possono essere impiegati, a determinate condizioni, ai fini del consumo proprio.
Partecipanti al consumo proprio	Se il proprietario fondiario o il suo rappresentante autorizzato introducono il consumo proprio per locatari e affittuari, questi sono designati come partecipanti al consumo proprio. Se un RCP/RCPv comprende diversi proprietari (per es. in caso di proprietà per piani), i singoli proprietari sono anche partecipanti al consumo proprio.
Produzione eccedente	Energia prodotta in eccesso rispetto al fabbisogno proprio sul luogo di produzione e al consumo proprio e immessa in rete.
Caratteristica di consumo	vd. profilo di consumo
Profilo di consumo	Andamento temporale dell'energia consumata dai consumatori finali, incluso consumo proprio (profilo di consumo = profilo di prelievo + consumo proprio).



Centro di consumo	Un centro di consumo è un sito di un consumatore finale costituente un'unità economica e geografica, con un consumo annuo proprio effettivo, a prescindere dal fatto che disponga di uno o più punti di immissione e di prelievo.
Punto di raccordo alla rete	Il punto di raccordo alla rete è un punto, stabilito da un GRD, nel quale avviene il collegamento alla sua rete.
Organo di esecuzione	L'organo di esecuzione è responsabile del disbrigo amministrativo dell'incentivazione delle energie rinnovabili in conformità all'art. 63 LENE, dell'incasso del supplemento di rete e del rilascio delle garanzie di origine. Dal 2018 l'organo di esecuzione è Pronovo.
Punto di misurazione virtuale	Un punto di misurazione virtuale è un punto di misurazione necessario se nel punto di osservazione per lo scambio del flusso di energia non è presente nessun punto di misurazione fisico. In un punto di misurazione virtuale sono aggregati i dati di carico ogni 15 minuti di più punti di misura fisici.
Raggruppamento ai fini del consumo proprio virtuale (RCPv)	I raggruppamenti ai fini del consumo proprio virtuali sono, per ciò che riguarda il trattamento, in gran parte identici agli RCP, dispongono però di più punti di misura, aggregati da un GRD in un punto di misurazione virtuale per l'intero RCP. Per questo nella zona della bassa tensione è anche consentito, nel caso di un punto di raccordo alla rete comune, l'impiego di linee di allacciamento. Il gestore della rete di distribuzione è responsabile della metrologia. Dopo il raggruppamento i consumatori finali devono essere trattati come un consumatore finale unico per quanto concerne il prelievo di energia elettrica dalla rete.
Rappresentante di RCP/RCPv	Persona designata dall'RCP/RCPv che rappresenta verso l'esterno l'RCP/RCPv e viene considerato da GRD e fornitori di energia come destinatario delle fatture (a meno che non sia indicato un diverso destinatario delle fatture) e delle informazioni. Il rappresentante è anche responsabile verso l'interno della fatturazione dei partecipanti agli RCP/RCPv e della fornitura di dati di misurazione, avvisi ecc.
Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)	Designa il raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) in conformità all'art. 17 LENE. Si possono raggruppare ai fini del consumo proprio anche più proprietari fondiari o più comproprietari per piani. Il proprietario (fondiario) può inoltre prevedere un consumo proprio comune sul luogo di produzione anche per i consumatori finali con i quali ha stipulato un contratto di locazione o di affitto. Dopo il raggruppamento i consumatori finali devono essere trattati in comune come un consumatore finale unico per quanto concerne il prelievo di energia elettrica dalla rete.



3. Situazione iniziale

3.1 Sviluppo della regolamentazione del consumo proprio

- (1) La regolamentazione del consumo proprio segue il principio di base: chi produce da solo elettricità, la può anche consumare oppure mettere a disposizione di terzi sul luogo di produzione. Per l'energia che il produttore consuma sul luogo di produzione o trasferisce sul luogo ad altri partecipanti non si devono pagare tariffe per l'utilizzazione della rete, supplemento di rete (RIC), prestazioni di servizio relative al sistema (PSRS), tributi per riserva di elettricità e, a meno che non vi siano disposizioni contrarie a livello cantonale o comunale, neanche tributi o prestazioni agli enti pubblici.
- (2) Con l'entrata in vigore delle regolamentazioni della Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili («Atto mantello») la prescrizione che il consumo proprio debba avvenire a valle di un punto di misurazione fisico del gestore della rete di distribuzione è ora meno stringente. La novità è che è ora possibile una misurazione virtuale ricavata da più misurazioni del gestore della rete di distribuzione per rilevare il prelievo/l'immissione di energia del raggruppamento dalla/alla rete (raggruppamento ai fini del consumo proprio virtuale, RCPv). La seguente figura illustra la differenza fra RCP e RCPv per mezzo di una casa plurifamiliare:




Figura 1 Differenza fra RCP ed RCPv spiegata per mezzo di una casa plurifamiliare

- (3) In un RCP avvengono misurazioni private.
- (4) Il GRD è responsabile di tutti i punti di misura
 - necessari per il conteggio dell'RCPv da parte del GRD, vale a dire per la creazione del punto di misurazione virtuale
 - o necessari per il GRD per soddisfare altre prescrizioni (per es. GO).
- (5) La responsabilità per il conteggio interno del raggruppamento è del rappresentante dell'RCP/RCPv.
- (6) Se in una casa plurifamiliare non tutti i punti di consumo fanno parte del raggruppamento, si costituisce un RCPv nel quale si tengono in considerazione solo i contatori dei partecipanti e questi contatori sono aggregati in un punto di misurazione virtuale. In Figura 1 il punto di consumo «1° piano» non è incluso nel punto di misurazione virtuale e quindi neppure nell'RCPv e il suo prelievo dalla rete di distribuzione viene quindi conteggiato in modo completamente separato.



- (7) Con l'entrata in vigore della Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili («Atto mantello») anche il concetto di luogo di produzione viene esteso, essendo ora possibile, nella rete a bassa tensione e sotto determinate condizioni, utilizzare per la costituzione di un RCPv anche la linea di allacciamento.




Figura 2 RCP virtuale con l'utilizzazione della linea di allacciamento

3.2 Definizione di consumo proprio

- (1) **Consumo proprio = consumo sul luogo di produzione:** in conformità all'art. 16 LENE si parla di consumo proprio quando gestori di impianti consumano nel luogo di produzione tutta o parte dell'energia da essi prodotta oppure vendono tutta o parte dell'energia da essi prodotta affinché sia consumata nel luogo di produzione.
- (2) Il luogo di produzione per un RCP è definito come il fondo sul quale si trova l'impianto di produzione. Il luogo di produzione può comprendere ulteriori fondi, se l'elettricità autoprodotta può essere consumata anche su tali fondi senza il ricorso alla rete di distribuzione. Ai fini del consumo proprio non è consentita l'utilizzazione della rete del GRD, fatta eccezione per l'utilizzazione della linea di allacciamento in caso di RCPv. Se i fondi interessati non sono direttamente confinanti, si presuppone pertanto che i proprietari fondiari interessati concedano il loro consenso per i diritti di passaggio necessari sul proprio fondo.
- (3) Se un RCPv si trova su un livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di allacciamento e l'infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete (vale a dire la sbarra collettrice di un armadio di distribuzione o la distribuzione a bassa tensione di una cabina di trasformazione) possono essere utilizzate per il consumo proprio. Il luogo di produzione per gli RCPv è quindi definito, come tutti i fondi a valle di un singolo nodo di rete a stella sul livello di rete 7. Si può trattare di un armadio di distribuzione, un manicotto con linee di allacciamento verso tutti i fondi partecipanti o anche la sbarra collettrice di una cabina di trasformazione, purché le linee di allacciamento dei partecipanti all'RCPv vi siano allacciate direttamente.
- (4) Se le uscite a bassa tensione si trovano su diverse sbarre collettrici, si può costituire un RCPv solo per gli impianti alimentati tramite uscite a bassa tensione che si trovano sulla stessa sbarra collettrice.
- (5) Se le sbarre collettrici dei distributori (cassetta d'introduzione dell'edificio, cabina di trasformazione) funzionano con sezionatori, per un RCPv è possibile tenere conto solo delle linee di allacciamento collegate tramite un tratto comune non sezionato della sbarra collettrice.



- (6) In una rete di derivazione non è possibile costituire nessun RCPv, fatta eccezione per il caso in cui a un singolo manicotto siano collegate due o più linee di allacciamento. Nel cap. 3.5.2.3 sono descritti degli esempi.
- (7) Tutti gli impianti utilizzati per il consumo proprio devono essere gestiti dallo stesso GRD.
- (8) È il GRD che stabilisce il/i punto/i di raccordo fisico/i alla rete e il/i punto/i di fornitura. Per le descrizioni esatte di punto di raccordo alla rete e punto di fornitura vedere la figura 4 (estratta dal documento PAE-CH).
- (9) Anche nell'accorpamento di allacciamenti esistenti e nei nuovi allacciamenti di raggruppamenti ai fini del consumo proprio, il GRD stabilisce il punto di raccordo alla rete e il punto di fornitura sulla base di criteri tecnici ed economici (rete e utenti allacciati alla rete).¹

3.3 Costellazioni del consumo proprio

- (1) La Legge sull'energia prevede diverse costellazioni per il consumo proprio, riassunte nel seguente schema




Figura 3 Costellazioni del consumo proprio

¹ Vedi DC-CH, capitolo 3.3, ed NA/RR-CH, capitolo 3.



3.4 Consumo proprio secondo art. 16 LENE

- (1) Il consumo proprio è indipendente da dimensioni dell'impianto di produzione, rapporti di proprietà (impianto di produzione ed edificio/fondo) o tecnologia scelta e consente di consumare l'energia autoprodotta («Prosumer», per es. in case unifamiliari).
- (2) La misurazione del prelievo e dell'immissione di elettricità sul punto di fornitura e la misurazione della produzione per impianti con potenza > 30 kVA devono essere effettuate dal GRD.

3.4.1 Modelli di applicazione del consumo proprio del GRD

- (1) I gestori di reti di distribuzione possono offrire possibilità di sfruttare il consumo proprio, in conformità all'art. 16 LENE, nelle quali la misurazione e il conteggio dei consumatori finali avvengono da parte del GRD («Modelli di applicazione del consumo proprio»)². Ciò consente anche a più consumatori finali lo sfruttamento dell'energia prodotta localmente. Anche nei modelli di applicazione del consumo proprio del GRD è possibile lo sfruttamento della linea di allacciamento come per gli RCPv.
- (2) Nella legislazione sull'approvvigionamento elettrico il modello di applicazione del consumo proprio del GRD non è definito in modo più preciso. Salvo le prescrizioni della EICOM di cui alla sua comunicazione «Modello di applicazione del consumo proprio» del 13 luglio 2020, il GRD ha un certo margine di manovra. Così spetta al GRD stabilire se richiedere anche nel modello di applicazione del consumo proprio l'adempimento delle prescrizioni valide per i raggruppamenti ai sensi dell'art. 15 OEn. Tali prescrizioni stabiliscono fra l'altro che la potenza di produzione dell'impianto o degli impianti sia pari ad almeno il 10% della potenza allacciata del raggruppamento e che impianti in funzione per non più di 500 ore all'anno non siano considerati nella determinazione della potenza di produzione.

3.5 Raggruppamento ai fini del consumo proprio (virtuale) (RCP ed RCPv)

- (1) Quanto riportato nei seguenti capitoli vale sia per RCP che per RCPv. Le raccomandazioni devono applicarsi per analogia anche per i singoli consumatori finali con consumo proprio.

3.5.1 Presupposto di base

- (1) Un RCP/RCPv con più punti di consumo è solo consentito se la potenza totale di produzione sul luogo di produzione è considerevole rispetto alla potenza allacciata dell'RCP/RCPv.
- (2) Come considerevole si intende, ai sensi dell'art. 15 OEn, che la potenza di produzione dell'impianto o degli impianti sia pari almeno al 10% della potenza allacciata del raggruppamento (RCP/RCPv).
- (3) Il rapporto fra potenza di produzione e potenza allacciata si ricava dalla seguente formula:

$$\text{Rapporto} = \frac{\text{Potenza di produzione}}{\text{Potenza allacciata RCP/RCPv}}$$

- (4) Per la potenza dell'impianto di produzione si usa la definizione riportata nell'art. 13 OEn, che dipende dal tipo di impianto. Nel FV si tratta della potenza di picco normalizzata in corrente continua (kW_p) riportata nella richiesta di allacciamento. La potenza di un impianto idroelettrico si riferisce alla potenza

² Nella comunicazione del 13 luglio 2020 la EICOM esprime l'opinione che per un modello di applicazione ammissibile debbano essere soddisfatti i seguenti requisiti: per il cliente devono essere indicati in fattura in modo differenziato consumo proprio e prelievo dalla rete, il corrispettivo per l'utilizzazione della rete si può solo addebitare sul prelievo dalla rete, il partecipante al modello di applicazione del consumo proprio deve concedere il suo consenso e un conteggio opzionale del consumo proprio da parte del GRD rappresenta una prestazione di servizio.



meccanica lorda media. Se l'RCP/RCPv comprende più impianti di produzione, la potenza di produzione corrisponde alla somma delle potenze dei singoli impianti.

- (5) Gli impianti in funzione per non più di 500 ore all'anno non sono considerati nella determinazione della potenza di produzione.
- (6) Come potenza allacciata vale la potenza prelevabile sul punto di fornitura del raggruppamento.
- (7) Se non tutti i consumatori finali a valle di un punto di fornitura appartengono all'RCP/RCPv, la somma dei valori delle valvole d'abbonato supera in genere il valore di protezione nella cassetta d'introduzione dell'edificio. La potenza allacciata dell'RCP/RCPv viene calcolata per questo motivo in rapporto ai valori delle valvole d'abbonato sulla base delle protezioni della cassetta d'introduzione dell'edificio o della potenza prelevabile.³.
- (8) Se i valori necessari non possono essere determinati con precisione con uno sforzo ragionevole, il GRD determina le potenze degli impianti dei consumatori per mezzo di valori standard. Per abitazioni ne risultano potenze medie in conformità alle intensità di corrente nominali delle protezioni, tabella 1, cap. 5.4 delle PAE-CH. Se il rappresentante dell'RCP/RCPv non è d'accordo con la stima del GRD, spetta a lui dimostrare le potenze effettive.

3.5.2 Luogo di produzione

3.5.2.1 In generale

- (1) Il «luogo di produzione» è definito per mezzo dell'infrastruttura di rete: unità di produzione e di consumo a valle dello stesso punto di fornitura (RCP) risp. a valle di un punto di raccordo alla rete comune (RCPv) si possono raggruppare ai fini del consumo proprio.

³ Nell'allegato A1.1 sono riportati esempi.






Figura 4 Prescrizioni delle Aziende Elettriche CH (PAE-CH) AES

3.5.2.2 Luogo di produzione per l'RCP

- (1) Nel rapporto esplicativo relativo alla Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili («Atto mantello») l'UFE riporta che i partecipanti a un raggruppamento sono misurati tramite un unico punto di misurazione e ciò di regola significa anche che sono collegati a valle dello stesso punto di raccordo alla rete. Dal momento che la proprietà elettrica del GRD si estende fino ai morsetti d'ingresso del sezionatore di sovraccarico e cortocircuito di allacciamento e che l'utilizzazione della rete di distribuzione è esclusa dal consumo proprio, il raggruppamento ai fini del consumo proprio avviene – in conformità con la terminologia dell'AES – a valle dello stesso punto di fornitura. Nel presente documento con punto di fornitura si intende perciò il punto della rete a valle del quale si costituisce il raggruppamento ai fini del consumo proprio e che definisce il luogo di produzione.

3.5.2.3 Luogo di produzione per l'RCP virtuale (RCPv)

- (1) Per un RCPv i consumi e la produzione dei singoli partecipanti all'RCPv sono misurati per mezzo di SMI del GRD. L'RCPv si costituisce con la creazione di un punto di misurazione virtuale che aggrega tutti i punti di misura dei partecipanti. Analogamente all'RCP, l'RCP virtuale si costituisce a valle dello stesso punto di fornitura – in conformità con la terminologia dell'AES.
- (2) Nel settore della bassa tensione nella costituzione di un RCPv si può anche sfruttare la linea di allacciamento. Nel rapporto esplicativo relativo alla Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili («Atto mantello») in relazione con l'RCPv il termine punto di raccordo



alla rete ha una definizione ancora più ampia, integrando nel punto di raccordo alla rete anche l'armadio di distribuzione o la sbarra collettrice lato bassa tensione di una cabina di trasformazione del livello di rete 6. Un cavo principale in una rete con derivazioni non è però considerato come punto di raccordo alla rete. Il messaggio del CF concernente la Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili («Atto mantello») spiega ciò con il fatto che le linee di allacciamento sono parti della rete di distribuzione impiegate in modo individuale (e in genere finanziate in modo individuale), mentre per esempio i cavi principali rappresentano parti della rete di distribuzione "pubblica".

- (3) In conformità all'OEn la linea di allacciamento, incluso il punto di raccordo alla rete, può essere impiegata per la costituzione di un RCP virtuale. Nel rapporto esplicativo relativo all'OEn come esempio per l'uso del punto di raccordo alla rete si fa riferimento all'armadio di distribuzione tramite il quale due consumatori finali sono uniti nell'RCPv. In Figura 5 è rappresentato un esempio nel quale 3 fondi possono creare un RCPv tramite l'armadio di distribuzione (stessa sbarra collettrice nell'AD).




Figura 5 RCP virtuale tramite armadio di distribuzione

- (4) Per una rete con derivazioni la linea di allacciamento termina sul cavo principale. Fatta eccezione per un manicotto dal quale si diramano diversi cavi di allacciamento, la costituzione di RCPv in una rete con derivazioni non è possibile. Per questo motivo i tre edifici in Figura 6 devono costituire ognuno un proprio RCP/RCPv e non possono essere riuniti in un unico RCPv comune. La costituzione di un RCPv con (una parte) dei partecipanti in ogni singolo edificio è però ammissibile.




Figura 6 RCP in una rete con derivazioni






Figura 7 RCPv tramite un manicotto

3.5.2.4 Modifiche degli stati di commutazione

- (1) All'interno di un comprensorio può accadere che gli stati di commutazione o la topologia di rete cambino, per esempio se occorre montare nuovi armadi di distribuzione o cabine di trasformazione. Il cambiamento della topologia di rete può avvenire in modo permanente (= nuovo stato di commutazione standard predefinito) o temporaneo. I punti di raccordo alla rete possono anche cambiare corrispondentemente.
- (2) Modifiche temporanee degli stati di commutazione (per es. dodici mesi) non hanno nessun effetto sull'assegnazione del punto di raccordo a un RCPv.
- (3) Se il cambiamento della topologia di rete è permanente, avviene una modifica nell'assegnazione dei partecipanti all'RCPv. Su richiesta il GRD motiva la modifica nei confronti del rappresentante dell'RCPv. Il gestore della rete di distribuzione effettua la modifica nel primo giorno del trimestre successivo e la comunica al rappresentante dell'RCPv. Nel caso in cui l'RCPv non sia più ammissibile nella costellazione esistente a causa della topologia di rete modificata, il GRD lo comunica al rappresentante dell'RCPv e consente un adeguamento della partecipazione entro 12 mesi, da attuare il primo giorno di un mese.

3.5.3 RCP/RCPv con più proprietari fondiari

- (1) Se nel luogo di produzione sono consumatori finali più proprietari fondiari, questi si possono raggruppare in un consumo proprio comune.
- (2) Come proprietari fondiari si considerano, oltre a proprietari di immobili, anche comproprietari per piani e titolari di diritti autonomi e durevoli (per es. diritto di superficie) o di quote in comproprietà. Gli ultimi solo a condizione che il diritto sia registrato come fondo con un proprio foglio nel registro fondiario.
- (3) L'RCP/RCPv o il proprietario fondiario rispondono solidamente nei confronti del GRD e nominano per il GRD una persona di contatto vincolante.
- (4) Di seguito si parla di «proprietario fondiario» al singolare, ma le regolamentazioni sono anche applicabili a un raggruppamento di proprietari fondiari.



3.5.4 RCP/RCPv con locatari e affittuari o nuove costruzioni in proprietà per piani

- (1) Valgono regolamentazioni specifiche se il proprietario fondiario prevede la partecipazione al consumo proprio per locatari e affittuari (art. 17 cpv. 2 LENE).
- (2) Se il proprietario fondiario costituisce l'RCP/RCPv per oggetti in locazione/affitto, al momento dell'introduzione del consumo proprio i locatari e/o affittuari possono richiedere di essere approvvigionati tramite il servizio universale (art. 17 cpv. 3 LENE). Se non tutti i locatari e affittuari partecipano al consumo proprio, è possibile che con i partecipanti si costituisca un RCP virtuale o che si esegua un adeguamento fisico.
- (3) Per nuove costruzioni per le quali non sono stati ancora stipulati contratti di locazione, questa prescrizione decade. Il proprietario fondiario può prevedere per l'edificio ancora da costruire un raggruppamento ai fini del consumo proprio. Per nuove costruzioni in proprietà per piani la costituzione di un RCP/RCPv può essere prevista in modo analogo dal proprietario fondiario per le unità abitative da vendere. Mutazioni nella proprietà fondiaria devono essere comunicate al GRD.
- (4) La possibilità di cambiamenti di partecipanti di un RCP/RCPv è descritta nella Guida pratica ai fini del consumo proprio di SvizzeraEnergia.
- (5) Il seguente schema riassume la partecipazione al consumo proprio per locatari/affittuari:




Figura 8 Introduzione consumo proprio per locatari e affittuari



3.6 Collegamento in cascata

- (1) Gli RCP possono entrare come consumatori finali in un RCPv. Non è possibile un collegamento in cascata di RCPv. Se più RCPv si vogliono raggruppare, devono costituire un nuovo RCPv con i loro singoli contatori.
- (2) Sono possibili le seguenti costellazioni

– RCP come partecipante a una CEL	sì
– RCPv come partecipante a una CEL	sì
– Modello di applicazione del consumo proprio del GRD come partecipante a una CEL	decisione GRD
– 2 o più RCPv come partecipanti di un RCPv più grande	no
– 2 o più RCPv raggruppati in un RCPv più grande	sì
– 2 o più RCP come partecipanti di un RCPv	sì

4. Diritti e doveri dei partecipanti al consumo proprio

4.1 Premessa

- (1) Un RCP ai sensi dell'art. 17 LENE distingue fra i seguenti soggetti coinvolti: proprietario fondiario, produttore, locatario/affittuario, GRD e responsabile dell'approvvigionamento elettrico.
- (2) I rapporti interni del raggruppamento, vale a dire la relazione fra più proprietari fondiari o fra proprietario fondiario e locatari/affittuari (forma di contratto, misurazione, conteggio interno), non sono oggetto del presente manuale, ma sono descritti nella Guida pratica per il consumo proprio di SvizzeraEnergia.
- (3) Nel seguito sono descritti i rapporti con il GRD (interfaccia consumo proprio/rete/servizio universale) e alcuni compiti, prima spettanti al GRD, dei quali il proprietario fondiario si fa carico con la costituzione del raggruppamento.
- (4) L'approvvigionamento dei partecipanti all'interno di un raggruppamento ai fini del consumo proprio avviene da parte del proprietario fondiario sulla base del diritto civile (CO/CC). Per consumatori finali non partecipanti al raggruppamento la base legale è costituita dalla LAEI.
- (5) La sottrazione da parte del GRD di un partecipante fuoriuscente può anche avvenire a livello virtuale/di calcolo. Il compenso per la misurazione è conteggiato per ogni punto di misurazione in conformità all'OAEI.






Figura 9 Campo d'applicazione di diverse leggi e ordinanze con un RCP




Figura 10 Campo d'applicazione di diverse leggi e ordinanze con un RCPv



4.2 Proprietario fondiario / raggruppamento ai fini del consumo proprio

- (1) La costituzione, come lo scioglimento, del raggruppamento ai fini del consumo proprio deve essere notificata dal proprietario fondiario al GRD con almeno 3 mesi di preavviso. Ciò vale anche per la costituzione di RCPv. La costituzione degli RCP/RCPv avviene da parte dei proprietari fondiari. Nella costituzione di un RCP/RCPv i locatari non sono partner contrattuali del GRD. La registrazione di più RCP/RCPv può avvenire contemporaneamente, in tal modo è anche possibile costituire in un solo passaggio RCP nidificati (vedi cap. 6.2 (4)). Nella registrazione di più RCP con successiva costituzione di un RCPv costituito da questi RCP, nella successione temporale della registrazione occorre tenere conto dei processi del GRD. Il GRD deve implementare i suoi processi in modo tale che l'intera successione possa essere attuata entro 3 mesi.
- (2) Il proprietario fondiario è il partner contrattuale del GRD riguardo ad allacciamento alla rete, utilizzazione della rete, introduzione del consumo proprio e – all'interno del servizio universale – per la fornitura di energia. Il raggruppamento si presenta di fronte al GRD come un unico consumatore finale. Il raggruppamento stabilisce nei confronti del GRD un responsabile, al quale deve fornire la relativa autorizzazione.
- (3) Il proprietario fondiario è interamente responsabile di tutti i costi fatturati dal gestore della rete di distribuzione agli RCP/RCPv, in particolare per l'energia prelevata, l'utilizzazione della rete, le prestazioni di servizio relative al sistema (PSRS), la metrologia, la riserva di elettricità, i tributi e le prestazioni agli enti pubblici, il supplemento di rete e qualsiasi altro tributo.
- (4) Il proprietario fondiario deve assicurare l'approvvigionamento elettrico di locatari e affittuari che hanno deciso per l'approvvigionamento tramite di esso.
- (5) In conformità all'art. 5 cpv. 1 OIBT, il proprietario fondiario o il rappresentante da esso designato vigila affinché gli impianti elettrici rispondano sempre alle esigenze di cui agli articoli 3 e 4 OIBT. Su richiesta deve presentare il relativo rapporto di sicurezza. Se un proprietario si riunisce con un altro in un RCP/RCPv, ciò non cambia niente riguardo al suo obbligo di presentare esso stesso il rapporto di sicurezza.
- (6) Se locatario/affittuario partecipante a un raggruppamento si avvale del diritto di accesso alla rete in conformità all'art. 13 LAEI, questo consumatore finale/affittuario deve uscire dall'RCP/RCPv. Il proprietario fondiario deve consentire i relativi adeguamenti dell'installazione per la misurazione e il conteggio del prelievo, dell'immissione e dell'utilizzazione della rete. Da parte del gestore della rete di distribuzione questo deve essere trattato come un nuovo allacciamento alla rete del cliente ora libero.
- (7) Gli apparecchi per la misurazione interna all'RCP dell'elettricità venduta ai membri dell'RCP devono soddisfare i requisiti dell'Ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM) e dell'Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche (OSMisE), sempre che la misurazione venga anche impiegata per la fatturazione. Di regola sono a tal scopo impiegati contatori certificati conformi a MID. Le prescrizioni dell'articolo 8° OAEI relative a sistemi di misurazione intelligenti del GRD non valgono invece per l'organizzazione interna della misurazione.
- (8) Se i presupposti per il raggruppamento in un momento successivo non sono più soddisfatti (per es. perché un produttore ne esce per commercializzare la sua energia al di fuori dell'RCP/RCPv), l'RCP/RCPv deve essere sciolto. Consumatori finali che dopo lo scioglimento dell'RCP/RCPv non



esercitano un diritto d'accesso alla rete sono inclusi dal GRD nel servizio universale, sempre che vi abbiano diritto. Il passaggio al libero mercato è possibile per questi consumatori finali con l'applicazione delle usuali tempistiche.

4.3 Produttori

- (1) Gli impianti di produzione sul luogo di produzione possono essere di proprietà del proprietario fondiario (= del raggruppamento ai fini del consumo proprio) e/o di un terzo.
- (2) Per il GRD la persona di contatto dell'RCP/RCPv è anche la persona di contatto per la produzione. L'obbligo di ritiro e di remunerazione del GRD vale nei confronti del raggruppamento, sempre che siano soddisfatte le condizioni descritte nell'articolo 15 LEne. La produzione eccedente viene remunerata al raggruppamento. La remunerazione per l'immissione di energia in rete versata al raggruppamento è al netto (vale a dire senza IVA). Il produttore è libero di vendere la produzione eccedente non al GRD, ma ad altri. Il raggruppamento deve comunicare al GRD qualsiasi obbligo d'imposta sul valore aggiunto, incluso il numero IVA. I dettagli sono chiariti nel manuale AES Attuazione della remunerazione per l'immissione di energia.
- (3) L'RCP/RCPv risp. il produttore o i produttori devono assicurarsi che le garanzie di origine siano registrate, annullate e conteggiate correttamente. Se la misurazione della produzione avviene con un SMI del GRD, questo assicura la trasmissione dei valori di misurazione a Pronovo. I particolari sono chiariti nel manuale AES Garanzie di origine e programmi di promozione e nei documenti dell'organo di esecuzione.

4.4 Locatari e affittuari

- (1) Al momento della costituzione del raggruppamento (RCP/RCPv) da parte del proprietario fondiario i locatari e gli affittuari sul luogo di produzione hanno la possibilità di scegliere entro 3 mesi fra l'approvvigionamento da parte del proprietario fondiario oppure il servizio universale da parte del GRD (art. 17, cpv. 3 LEne). Per la partecipazione a un RCPv il locatario/affittuario deve ricevere l'autorizzazione da parte del proprietario fondiario, dal momento che è il punto di misurazione e non il locatario/affittuario che entra a far parte di un RCP/RCPv.
- (2) I locatari e affittuari che scelgono l'approvvigionamento da parte del proprietario fondiario (vale a dire la partecipazione a un RCP/RCPv) devono provvedere alla risoluzione del precedente rapporto contrattuale con il GRD per l'utilizzazione della rete e la fornitura di energia (servizio universale). Dopo la costituzione di un RCP è necessario terminare la misurazione del punto di consumo da parte del GRD. Nella costituzione di un RCPv o di un RCP è necessario terminare la fornitura di elettricità da parte del GRD e redigere una fattura conclusiva. I contatori possono essere pertanto smontati, venduti o offerti al raggruppamento come prestazioni di servizio al di fuori del campo regolamentato. Se per i partecipanti di un RCPv non è ancora installato nessun SMI, questo deve essere installato entro un periodo di tempo di 3 mesi.
- (3) Cambi di locatari e affittuari devono essere regolati nei rapporti interni proprietario fondiario/locatario o affittuario.
- (4) Locatari e affittuari che alla costituzione dell'RCP/RCPv decidono di aderirvi possono uscirne solo se il proprietario fondiario non adempie ai suoi obblighi (art. 17 cpv. 3 LEne). I locatari mantengono il loro



diritto all'accesso alla rete in conformità all'art. 11 OAEI. Se si avvalgono di questo diritto, escono dal raggruppamento.

- (5) Se quando si trasloca in un appartamento in locazione l'RCP/RCPv è già costituito, il locatario o affittuario può ritornare nel servizio universale da parte del GRD solo se il proprietario fondiario non adempie ai suoi obblighi (art. 17 cpv. 3 LEn). Il locatario mantiene il suo diritto all'accesso alla rete in conformità all'art. 11 OAEI. Se si avvale di questo diritto, esce anche dal raggruppamento.

4.5 Gestore della rete di distribuzione

- (1) I diritti e doveri del GRD derivanti dalla legislazione relativa all'approvvigionamento elettrico (come per es. LAEI o LEn) valgono nei confronti dell'RCP/RCPv e non nei confronti dei singoli punti di consumo. Per ciò che riguarda i controlli degli impianti, LIE e OIBT prevedono però che qui siano i singoli proprietari ad essere contattati dal GRD.
- (2) Il gestore della rete di distribuzione supporta la costituzione di un RCPv con la linea di allacciamento, rivelando alle persone interessate le informazioni necessarie. In particolare, queste informazioni necessarie includono la topologia di rete rilevante per l'RCPv, basata sugli indirizzi degli edifici, che possono essere divulgati senza la necessità di autorizzazione dei consumatori finali e dei produttori. Il GRD ha a disposizione strumenti ausiliari (per es. cartine a colori, richieste web ecc.) per rappresentare in modo semplice possibili perimetri dell'RCPv. Il gestore della rete di distribuzione comunica al proprietario fondiario entro 15 giorni lavorativi le informazioni necessarie per la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio.
- (3) In conformità al rapporto esplicativo relativo all'art. 18 cpv. 5 OEn i GRD sono tenuti a notificare ai proprietari fondiari le informazioni necessarie per la costituzione di un RCPv con il ricorso a linee di allacciamento. Ciò include, per esempio, la comunicazione della topologia di rete, dei collegamenti alla rete e dei nomi e degli indirizzi dei consumatori finali, degli impianti di produzione e degli impianti di stoccaggio da tenere in considerazione per la costituzione di un raggruppamento virtuale. L'AES ritiene che la comunicazione dei nomi e degli indirizzi dei consumatori finali, degli impianti di produzione e degli impianti di stoccaggio costituisca una violazione delle disposizioni relative ai diritti in materia di protezione dei dati e consiglia di non comunicare tali dati. Le informazioni devono limitarsi agli indirizzi degli edifici da tenere in considerazione per la costituzione di un RCP/RCPv sul sito di produzione richiesto.
- (4) Tutte le modifiche dello sfruttamento dell'impianto che richiedono una modifica del periodo di controllo devono essere comunicate al GRD.
- (5) Il GRD invita il proprietario al controllo periodico. Per gli impianti speciali ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 OIBT l'invito avviene da parte dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI). Dal momento che in caso di un RCP le singole parti degli impianti (per es. un'abitazione) sono difficili da assegnare ai proprietari, si consiglia di far nominare dall'RCP un rappresentante autorizzato per iscritto, per es. la persona di contatto, per la ricezione di tutte le richieste, che gestisca i RaSi di tutti i singoli proprietari. I RaSi per i singoli proprietari e anche i RaSi per gli impianti comuni devono essere consegnati al GRD. Nel caso in cui sia stato costituito un RCP/RCPv, i proprietari sono tenuti a garantire la sicurezza degli impianti elettrici e a comunicare al GRD modifiche delle attrezzature e dei rapporti di proprietà degli impianti elettrici.



- (6) Il GRD fornisce alla persona di contatto per il consumo proprio tutte le informazioni rilevanti, per es. i disinserimenti programmati. La persona di contatto assicura il flusso di informazioni all'interno del raggruppamento.
- (7) Non è consentito utilizzare informazioni economicamente sensibili che il gestore della rete di distribuzione riceve da parte di proprietari fondiari, produttori, locatari/affittuari, per scopi al di fuori del settore del monopolio.
- (8) Dal momento che un RCP/RCPv deve essere trattato come un unico consumatore finale, la visualizzazione dei consumi elettrici da parte del GRD avviene per l'RCP/RCPv e non per i singoli centri di consumo.

4.6 Azienda di approvvigionamento elettrico (AAE)

- (1) L'AAE può offrire la misurazione e il conteggio all'interno del raggruppamento e altre prestazioni di servizio (per es. fornitura di elettricità per raggruppamenti con un consumo > 100 MWh) sulla base del diritto privato.
- (2) Dal punto di vista contabile e informativo tali prestazioni di servizio devono avvenire in modo separato dall'esercizio di rete regolamentato, come previsto dall'art. 10 LAEI.

5. Attuazione consumo proprio

5.1 Consumo proprio per nuovi allacciamenti (nuove costruzioni)

- (1) Nell'introduzione del consumo proprio per nuove costruzioni si consiglia che il proprietario fondiario stabilisca con il GRD che l'oggetto sia trattato come RCP/RCPv. La notifica dell'introduzione del consumo proprio avviene con almeno 3 mesi di preavviso e può avvenire all'interno della richiesta di allacciamento⁴ (nel caso in cui si desideri un allacciamento speciale) risp. dell'avviso d'installazione.
- (2) Se serve un allacciamento alla rete in comune di più fondi, riuniti ai fini del consumo proprio, i proprietari fondiari pagano di regola in comune per l'allacciamento alla rete.

5.2 Comunicazione e passaggio al consumo proprio per allacciamenti esistenti

- (1) Il proprietario fondiario comunica al GRD il passaggio al consumo proprio con almeno 3 mesi di preavviso. Lo stesso vale per il passaggio a posteriori al consumo proprio di un consumatore finale sul luogo di produzione.
- (2) Il GRD regola con il proprietario fondiario il passaggio al consumo proprio, definendo fra l'altro quali punti di consumo sono compresi nel consumo proprio, a quale proprietario appartengono e chi agisce come persona di contatto del raggruppamento.
- (3) Nella costituzione del raggruppamento, in caso di edifici esistenti con contratti stipulati con locatari/affittuari, il proprietario fondiario comunica i punti di consumo (locatari/affittuari) partecipanti al consumo proprio. Ciò può avvenire presentando le firme individuali dei locatari interessati. Il proprietario fon-

⁴ Si intende l'ordinazione di allacciamento per l'edificio o al più tardi la richiesta di allacciamento per l'impianto di produzione.



rio o il rappresentante può confermare però il consenso di locatari/affittuari anche avendo esso comunicato la relativa modifica del contratto di locazione (qui: partecipazione all'RCP) con i moduli cantonali prescritti per modifiche di contratti di locazione e non avendo il locatario scelto il servizio universale.

- (4) Dopo la costituzione di un RCP la notifica di un cambio di locatario non è necessaria, poiché il GRD non ha nessun rapporto contrattuale nei confronti di nuovi locatari. Per un RCPv il GRD è però obbligato a mettere a disposizione del rappresentante dell'RCPv i dati di consumo del consumatore finale. Poiché la fornitura di dati è rilevante per ciò che riguarda i diritti in materia di protezione dei dati, si consiglia di concordare fra GRD e rappresentante dell'RCPv la fornitura di questi dati all'interno del contratto di costituzione dell'RCPv. Il rappresentante dell'RCPv viene quindi obbligato a farsi confermare da parte di nuovi partecipanti dell'RCPv (nuovi locatari/affittuari o nuovi proprietari fondiari) che può ricevere dal GRD i dati di misurazione di questi nuovi partecipanti.

5.3 Accorpamento o trasformazione di allacciamenti esistenti

- (1) Per un accorpamento o una trasformazione di allacciamenti esistenti il proprietario fondiario o il suo rappresentante autorizzato presentano per gli edifici partecipanti al raggruppamento una nuova richiesta di allacciamento e un avviso d'installazione, che devono essere autorizzati dal GRD. La grandezza (sezione del cavo) dell'allacciamento alla rete, il punto di raccordo alla rete e il punto di fornitura sono stabiliti dal GRD, il quale tiene conto, nella massima misura possibile, degli interessi dell'utente allacciato alla rete.
- (2) Se fanno parte dell'RCP/RCPv più proprietari fondiari, ogni singolo proprietario fondiario o il suo relativo rappresentante autorizzato deve disdire per iscritto con tre mesi di preavviso tutti gli allacciamenti alla rete. La disdetta deve contenere tutte le informazioni necessarie riguardo a pianificazione, smantellamento e messa fuori servizio dell'allacciamento alla rete. Il GRD informa il proprietario fondiario su periodo ed entità dello smantellamento. Tutte le spese derivanti dallo smantellamento e gli investimenti non ammortizzati sono a carico del proprietario fondiario. Nel caso in cui uno degli allacciamenti esistenti sia impiegato come allacciamento del raggruppamento, tale allacciamento è assegnato a tutti i proprietari fondiari partecipanti all'RCP/RCPv (procedura come descritto sotto (1)).
- (3) Linee di allacciamento alla rete e impianti possono essere solo ceduti ai proprietari fondiari di un raggruppamento ai fini del consumo proprio. Il proprietario fondiario deve verificare fra l'altro le prescrizioni dell'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione e soddisfare gli obblighi relativi alla documentazione nel catasto delle condotte. Salvo che non lo prevedano prescrizioni cantonali, gli impianti privati non facenti parte della rete di distribuzione non ricadono negli obblighi di documentazione del GRD. La cessione degli impianti di rete al proprietario fondiario per un raggruppamento non è obbligatoria.
- (4) Riguardo alla gestione di impianti in parte o totalmente inutilizzati vedi capitolo 5.5.

5.4 Imputazione dei costi per allacciamenti esistenti

- (1) In conformità all'art. 17, cpv. 4 LEn i costi per la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio sono a carico dei proprietari fondiari, sempre che non siano coperti dal corrispettivo per l'utilizzazione della rete. I costi possono derivare fra l'altro dal cambiamento di cablaggio o dallo smontaggio degli allacciamenti del GRD.



- (2) Il GRD fattura al proprietario fondiario i costi per i necessari adeguamenti degli allacciamenti e tutti gli altri costi che ne derivano.
- (3) L'imputazione dei costi per la metrologia (installazione e smantellamento) sono regolati dal Modello di utilizzazione della rete di distribuzione svizzera (NNMV/MURD-CH).
- (4) I contributi ai costi di rete sostenuti per l'allacciamento non vengono rimborsati, dal momento che i relativi investimenti sono avvenuti nella rete di distribuzione. Il computo dei contributi ai costi di rete pagati per gli allacciamenti smantellati o per il rinforzo degli allacciamenti esistenti dipende dalla prassi del GRD.
- (5) Un allacciamento alla rete che, dopo essere stato smantellato, in un momento successivo viene ripristinato deve essere trattato come un nuovo allacciamento. Le spese per la riattivazione dell'allacciamento alla rete sono trattate secondo la NA/RR-CH risp. la prassi comune del GRD.

5.5 Imputazione dei costi per impianti del GRD in parte o totalmente non più utilizzati

- (1) In conformità all'art. 3 cpv. 2^{bis} OAEI vale che, se un GRD deve cambiare l'allacciamento per ragioni inerenti al consumo proprio o a un raggruppamento ai fini del consumo proprio, i rimanenti costi del capitale degli impianti che non vengono più utilizzati o che lo sono solo parzialmente gli sono indennizzati proporzionalmente dai proprietari fondiari. Al momento dell'indennizzo questi impianti devono rappresentare costi di rete computabili ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LAEI. Non è inoltre consentito che i costi del capitale da indennizzare siano incassati tramite corrispettivi per la rete del GRD con effetto sulle tariffe.
- (2) Gli impianti del GRD da ciò interessati devono essere specificati per mezzo della situazione di allacciamento concreta. Possono essere per esempio interessate linee di allacciamento, dispositivi di misurazione, cabine di trasformazione sovradimensionate ecc.
- (3) I valori residui degli impianti interessati devono essere rilevati e dimostrati in modo comprensibile in base alla prassi comune del GRD e della EICom. La base per l'indennizzo è costituita dai valori residui di acquisto degli impianti che non vengono più utilizzati o che lo sono solo parzialmente. Per la definizione dei valori residui regolamentati occorre tenere conto dei contributi per l'allacciamento alla rete versati (event. in misura proporzionale) per la linea di allacciamento.
- (4) Se l'impianto viene smantellato il valore residuo deve essere stornato e i proventi designati come altro ricavo. Se l'impianto non viene smantellato l'indennizzo del valore residuo deve essere iscritto al passivo nella contabilità delle immobilizzazioni del GRD.

5.6 Accesso alla rete

- (1) Solo l'intero RCP/RCPv ottiene su richiesta l'accesso alla rete, sempre che ne abbia il diritto (cfr. art. 13 LAEI, art. 11 OAEI). Il richiedente deve produrre la prova che il consumo annuo dei punti di consumo per i quali si richiede l'accesso alla rete è superiore a 100 MWh o lo sarà con il nuovo allacciamento.
- (2) Se singoli partecipanti chiedono l'accesso alla rete, questi devono uscire dall'RCP o dall'RCPv.



- (3) È necessario rispettare i termini legali per la richiesta dell'accesso libero alla rete. Nella costituzione di un raggruppamento la richiesta di accesso alla rete viene trattata in conformità all'art. 11 cpv. 3 OAEI.

5.7 Impianto di stoccaggio nel consumo proprio

- (1) Il consumo proprio è solo possibile con energia prodotta e allo stesso tempo consumata. Se l'energia prodotta viene stoccata temporaneamente in un impianto di stoccaggio nel luogo di produzione, il consumo proprio può anche avvenire in un momento successivo, sempre che l'impianto di stoccaggio non debba essere caricato dalla rete.
- (2) In caso di stoccaggio e successiva immissione di energia in rete non si deve verificare nessun «greenwashing» (vale a dire acquisto di energie fossili e immissione di rinnovabili). Regolamentazioni dettagliate sono descritte nel manuale AES Impianti di stoccaggio (HBSP/MDSE-CH).

6. Fatturazione da parte del gestore della rete di distribuzione

6.1 Corrispettivo per l'utilizzazione della rete, fornitura di energia e tributi

- (1) Per quanto riguarda il corrispettivo per l'utilizzazione della rete, la fornitura di energia e i tributi l'RCP/RCPv viene trattato come un unico consumatore finale. Tutte le componenti della tariffa per l'energia elettrica sono conteggiate secondo il profilo di prelievo e non secondo il profilo di consumo dell'RCP/RCPv.
- (2) Un RCP/RCPv senza accesso alla rete ricade nel servizio universale del GRD.

6.2 Misurazioni da parte del gestore della rete di distribuzione

- (1) Tutti i dispositivi di misurazione rilevanti per i conteggi nei confronti del raggruppamento e le misurazioni prescritte per legge per produzione e stoccaggio sono sempre sotto la responsabilità del GRD, che determina i dispositivi e i principi di misurazione.
- (2) Con l'entrata in vigore delle nuove regolamentazioni del 1° gennaio 2025 un RCPv può essere dotato di diverse misurazioni fisiche da parte del GRD e del punto di misurazione virtuale del GRD. Nella registrazione di un raggruppamento presso un GRD è necessario indicare se la misurazione dei partecipanti deve avvenire con i contatori del GRD (RCP virtuale) o con contatori privati (RCP «convenzionale»). I consumatori finali che entrano in un RCPv hanno diritto all'installazione di un SMI.
- (3) Un RCP esistente non può essere trasformato in un RCPv. Ciò non è ammissibile perché l'RCP esistente, con un punto di misurazione del gestore della rete di distribuzione, viene considerato come un consumatore finale. L'RCP esistente ha però il diritto di ricevere un sistema di misurazione intelligente per la misurazione da parte del GRD, se insieme ad altre parti fonda un RCP virtuale.
- (4) Come singoli RCP è anche possibile costituire un RCPv, sempre che siano soddisfatti i presupposti per la costituzione di un RCPv. I punti di misura degli RCP rappresentano quindi i punti di misura dei partecipanti all'RCPv. In un caso del genere le misurazioni dei punti di consumo avvengono tramite contatori privati, la misurazione dell'RCPv (vale a dire dei singoli RCP che si riuniscono in un RCPv) viene attuata dal GRD con un SMI.






Figura 11 Due RCP che con gli impianti singoli costituiscono insieme un RCPv

- (5) Il GRD dispone per l'RCP/RCPv di un unico punto di misurazione per il prelievo dalla rete di distribuzione e di un unico punto di misurazione per l'energia immessa in rete. Il punto di misurazione scelto dal GRD può essere realizzato sia in modo fisico che virtuale, purché per realizzarlo non si usufruisca della rete del GRD, fatta eccezione per le linee di allacciamento in caso di RCPv. Se il punto di misurazione del raggruppamento ai fini del consumo proprio è creato in modo virtuale, l'alimentazione o il prelievo netti per ogni quarto d'ora si ricavano sulla base dei valori della curva di carico ogni 15 minuti. Questi risultano dalla somma di tutti i prelievi di elettricità risp. di tutte le immissioni di elettricità di tutti i punti di misura del raggruppamento.
- (6) Per le nuove costruzioni per le quali è previsto un raggruppamento, si consiglia al proprietario fondiario di prevedere un posto per il contatore per tutti i consumatori finali e gli impianti di produzione, secondo le Prescrizioni delle Aziende Elettriche.
- (7) La messa a disposizione dei dati di misurazione avviene sotto la responsabilità del GRD, secondo le prescrizioni del Metering Code svizzero (MC-CH) e dello Scambio dei dati standardizzato per il mercato svizzero dell'elettricità (SDAT-CH).
- (8) In conformità all'art. 17^{obis} capoverso 6 LAEI i sistemi di misurazione intelligenti devono mettere a disposizione degli utenti allacciati alla rete i valori di misurazione non appena li hanno rilevati. Nell'allegato 3 della Direttiva per la sicurezza dei dati dei sistemi di misurazione intelligenti sono descritti i requisiti per questa interfaccia⁵.
- (9) Ulteriori dettagli relativi alla misurazione sono descritti nel manuale AES Garanzie d'origine e programmi di promozione.

6.3 Dati di misurazione del gestore della rete di distribuzione rilevanti per i conteggi

- (1) I conteggi per tariffe per energia e utilizzazione della rete, supplemento di rete, prestazioni di servizio relative al sistema (PSRS), corrispettivo per la misurazione e riserva di energia e inoltre per tributi e prestazioni agli enti pubblici possono derivare da dati misurati o calcolati (punti di misura virtuale). Per la fatturazione si tiene conto della quantità di energia prelevata dalla rete e a seconda della tariffa per l'utilizzazione della rete anche della potenza e/o energia reattiva. Energia scambiata tramite le linee di

⁵ Questo nuovo documento viene sottoposto alla procedura di consultazione all'inizio del 2025 e dovrebbe essere pubblicato nel primo semestre 2025 sul sito web dell'AES.



allacciamento utilizzate in comune, non vale come energia acquistata dalla rete. A seconda della tariffa per l'utilizzazione della rete può essere applicata anche una tariffa di base. L'energia immessa in rete viene pagata all'RCP/RCPv.

- (2) Il GRD stabilisce i cicli di conteggio e di lettura. In caso di partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità o se devono essere emesse GO, valgono inoltre anche le scadenze dell'OGOE.
- (3) Il GRD emette una fattura per l'elettricità prelevata dalla rete, che contiene tutte le usuali voci come corrispettivo per l'utilizzazione della rete, tariffa energetica (nel servizio universale), tributi e supplementi. La fattura viene emessa per l'intero RCPv sulla base del punto di misurazione virtuale.
- (4) Dall'entrata in vigore della disposizione per la riscossione di una tariffa di misurazione, il GRD fattura all'RCPv la relativa tariffa di misurazione per tutte le stazioni di misurazione necessarie per la fatturazione dell'RCPv da parte del GRD. Il GRD è inoltre autorizzato a fatturare una tariffa di misurazione anche per il punto di misurazione virtuale.
- (5) Il GRD invia i dati della curva di carico per tutti i punti di misura dell'RCPv e per il punto di misurazione virtuale, in conformità all'SDAT.
- (6) Le prescrizioni dettagliate relative alle tariffe per l'utilizzazione della rete e per la misurazione sono descritte nell'NNMV/MURD-CH.



Allegati

A 1: Esempi allacciamento consumo proprio

- (1) In questo allegato non si fa distinzione fra sistemi di misurazione intelligenti e misurazione della curva di carico con trasmissione automatica dei dati.
- (2) Nell'allegato A 1.1 viene illustrato lo schema di misurazione sia per un RCP (Figura 12) che per un RCPv (Figura 13). Nei seguenti esempi viene riportato solo lo schema di misurazione per gli RCP, ma gli esempi sono anche applicabili agli RCPv in analogia ad A 1.1.

A 1.1 Consumo proprio casa plurifamiliare, un impianto di produzione con potenza AC dell'inverter non superiore a 30 kVA




Figura 12 Esempio per un RCP: consumo proprio casa plurifamiliare, un impianto di produzione






Figura 13 Esempio per un RCPv: consumo proprio casa plurifamiliare, un impianto di produzione

(1) Calcolo rilevanza (10%)

Per la determinazione della potenza allacciata sul punto di misurazione è rilevante la protezione della cassetta d'introduzione dell'edificio (HAK) (sezionatore di sovraccarico e cortocircuito di allacciamento). Per la potenza dell'impianto di produzione si impiega la potenza di picco normalizzata in corrente continua.

- (2) Come rilevante vale, secondo LENE, un rapporto $\geq 10\%$ sul punto di misurazione (punto di misurazione virtuale per un RCPv).

$$Potenza\ allacciata = 40\ A * \sqrt{3} * 0,4\ kV = 27,7\ kVA$$

$$Rapporto = \frac{Potenza\ di\ produzione}{Potenza\ allacciata\ sul\ punto\ di\ misura} = \frac{12\ kWp}{27,7\ kVA} = 0,43 = 43\%$$

(3) Misurazione della produzione

In impianti con potenza non superiore a 30 kVA è possibile la registrazione della produzione eccedente. Per un RCPv è obbligatorio misurare con un SMI ogni impianto di produzione (con produzione anche non superiore a 30 kVA), così che sia possibile creare il punto di misurazione virtuale. Fa eccezione un consumatore finale (anche se RCP) con impianto FV non superiore a 30 kVA e una misurazione della produzione eccedente.

(4) Garanzie di origine

Per l'emissione di garanzie di origine è possibile registrare nel sistema delle garanzie di origine solo l'elettricità immessa fisicamente in rete (produzione eccedente).



A 2.2 Consumo proprio casa plurifamiliare, un impianto di produzione con potenza AC dell'inverter superiore a 30 kVA

(1) Calcolo rilevanza (10%)

Per la determinazione della potenza allacciata sul punto di misurazione è rilevante la protezione dell'HAK (sezionatore di sovraccarico e cortocircuito di allacciamento). Per la potenza dell'impianto di produzione si impiega la potenza di picco normalizzata in corrente continua.

(2) Come rilevante vale, secondo LEnE, un rapporto $\geq 10\%$ sul punto di misurazione (punto di misurazione virtuale per un RCPv).

$$Potenza\ allacciata = 80\ A * \sqrt{3} * 0.4\ kV = 55.4\ kVA$$

$$Rapporto = \frac{Potenza\ di\ produzione}{Potenza\ allacciata\ sul\ punto\ di\ produzione} = \frac{38\ kWp}{55.4\ kVA} = 0.686 = 68.6\%$$

(3) Misurazione della produzione

A partire da una potenza AC dell'inverter superiore a 30 kVA è obbligatoria la registrazione della produzione netta con una trasmissione automatica dei dati. Per l'RCPv occorre misurare con un SMI ogni impianto di produzione (con produzione anche non superiore a 30 kVA), così che sia possibile creare il punto di misurazione virtuale. Fa eccezione un consumatore finale (anche se RCP) con impianto FV di potenza non superiore a 30 kVA e una misurazione della produzione eccedente.




Figura 14 Consumo proprio casa plurifamiliare, un impianto di produzione

(4) Garanzie di origine

Per l'emissione delle garanzie di origine è obbligatorio misurare e registrare nel sistema delle garanzie di origine la produzione netta e la produzione eccedente.



A 2.3 Consumo proprio casa plurifamiliare e consumatori finali approvvigionati dal GRD, un impianto di produzione con potenza AC inverter non superiore a 30 kVA




Figura 15 Consumo proprio casa plurifamiliare e consumatori finali approvvigionati dal GRD, FV ≤ 30 kVA

(1) Calcolo rilevanza (10%)

Per la determinazione della potenza allacciata sul punto di misurazione sono rilevanti i valori delle valvole d'abbonato. La potenza allacciata è calcolata sulla base della protezione della cassetta d'introduzione dell'edificio (HAK) (sezionatore di sovraccarico e cortocircuito di allacciamento), dei valori delle valvole d'abbonato che deve comunicare il proprietario fondiario e con gli usuali fattori di simultaneità. Per la potenza dell'impianto di produzione si impiega la potenza di picco normalizzata in corrente continua.

- (2) Come rilevante vale, secondo L'Ene, un rapporto $\geq 10\%$ sul punto di misurazione (punto di misurazione virtuale per un RCPv).

$$\text{Potenza allacciata} = \frac{\text{Protezione HAK}}{(\text{Somma tutte valv. d'abbon.})} * \text{Valv. d'abbon. raggruppamento} * \sqrt{3} * 0.4 \text{ kV}$$

$$\text{Potenza allacciata} = \frac{100 \text{ A}}{(25 \text{ A} + 80 \text{ A} + 40 \text{ A})} * 40 \text{ A} * \sqrt{3} * 0.4 \text{ kV} = 19.2 \text{ kVA}$$

$$\text{Rapporto} = \frac{\text{Potenza di produzione}}{\text{Potenza allacciata sul punto di misura}} = \frac{17 \text{ kWp}}{19.2 \text{ kVA}} = 0.885 = 88.5\%$$

(3) Misurazione della produzione

In impianti con potenza non superiore a 30 kVA è possibile registrare la produzione eccedente.

(4) Misurazione del consumo

Punti di consumo che non partecipano all'RCP mantengono la misurazione del GRD.

(5) Garanzie di origine

Per l'emissione di garanzie di origine si può registrare nel sistema delle garanzie di origine solo l'elettricità fisicamente immessa in rete (produzione eccedente).



A 2.4 Consumo proprio casa plurifamiliare e consumatori finali approvvigionati dal GRD, un impianto di produzione con potenza AC dell'inverter superiore a 30 kVA




Figura 16 Consumo proprio casa plurifam. e consumatori finali approvvigionati dal GRD, FV > 30 kVA

(1) Calcolo rilevanza (10%)

Per la determinazione della potenza allacciata sul punto di misurazione sono rilevanti i valori delle valvole d'abbonato. La potenza allacciata è calcolata sulla base della protezione della cassetta d'introduzione dell'edificio (HAK) (sezionatore di sovraccarico e cortocircuito di allacciamento), dei valori delle valvole d'abbonato che deve comunicare il proprietario fondiario e con gli usuali fattori di simultaneità. Per la potenza dell'impianto di produzione si impiega la potenza di picco normalizzata in corrente continua.

- (2) Come rilevante vale, secondo LEnE, un rapporto $\geq 10\%$ sul punto di misurazione (punto di misurazione virtuale per un RCPv).

$$Potenza\ allacciata = \frac{Protezione\ HAK}{(Somma\ tutte\ valv.\ d'abbon.)} * Valv.\ d'abbon.\ raggruppamento * \sqrt{3} * 0.4\ kV$$

$$Potenza\ allacciata = \frac{125\ A}{(25^\circ + 60^\circ + 80^\circ)} * 80A * \sqrt{3} * 0.4\ kV = 42\ kVA$$

$$Rapporto = \frac{Potenza\ di\ produzione}{Potenza\ allacciata\ sul\ punto\ di\ misura} = \frac{17\ kWp + 23\ kWp}{42\ kVA} = 0.95 = 95\%$$

(3) Misurazione della produzione

A partire da una potenza AC totale degli inverter superiore a 30 kVA è obbligatoria la registrazione della produzione netta con una trasmissione automatica dei dati.

(4) Misurazione del consumo

Punti di consumo che non partecipano all'RCP mantengono la misurazione del GRD.

(5) Garanzie di origine

Per l'emissione delle garanzie di origine è obbligatorio misurare e registrare nel sistema delle garanzie di origine la produzione netta e la produzione eccedente.



A 3 Lista di controllo relativa al rapporto GRD/proprietario fondiario

Comunicazione dell'introduzione del consumo proprio

La comunicazione del consumo proprio avviene da parte del proprietario fondiario al GRD. In caso di raggruppamento di più proprietari fondiari (per es. comproprietari per piani) il contratto viene stipulato con tutti i proprietari fondiari. Se il proprietario fondiario costituisce un raggruppamento per i suoi locatari/affittuari, i singoli centri di consumo devono essere indicati per es. su una scheda dei dati di base. Si consiglia di far confermare il consenso alla partecipazione al consumo proprio di locatari/affittuari (per es. con il modulo cantonale ufficiale per la comunicazione dell'aumento delle pigioni e delle modifiche contrattuali unilaterali). Tale consenso può essere utilizzato come disdetta del consumatore dal servizio universale del GRD. I rapporti interni di un raggruppamento possono essere anche disciplinati per contratto, come definito più dettagliatamente nella Guida pratica per il consumo proprio di SvizzeraEnergia.

Dati di base

- Nome/i e cognome/i dei proprietari fondiari partecipanti al raggruppamento e loro indirizzo/i, incl. NPA/Località
- Nome/i e cognome/i della persona di contatto autorizzata del raggruppamento ai fini del consumo proprio e suo indirizzo, incl. NPA/Località
- Descrizione degli oggetti (edifici alimentati dalla produzione decentralizzata e impianti di produzione)
- Via e numero civico degli oggetti
- NPA e località degli oggetti
- Ragione sociale e indirizzo del GRD

Avvertenze relative alle norme vigenti

- Legge sull'energia, Ordinanza sull'energia
- Condizioni tecniche di allacciamento (CTA del GRD)
- Normative complementari, ossia documenti ai quali si rimanda e che devono costituire parte integrante del contratto (CG)

Raggruppamento ai fini del consumo proprio e composizione

- Membri del raggruppamento ai fini del consumo proprio, firma di ogni proprietario fondiario
- Introduzione del consumo proprio per locatari e affittuari (dichiarazione del proprietario fondiario su quali locatari (contatori) vi partecipano e assunzione di responsabilità OPPURE disdetta del servizio universale del GRD da parte del locatario mediante un modulo allegato al contratto)
- Avvertenza in merito all'inapplicabilità del contratto ai punti di misura nell'oggetto che non fanno parte dell'RCP
- Apparecchi di misurazione, comando e comunicazione; regolamentazione della responsabilità e dell'imputazione dei costi per le trasformazioni eventualmente necessarie/in caso di RCPv obbligo di accettazione dell'installazione di un sistema di misurazione intelligente.
- Se necessario: regole concernenti il raggruppamento di allacciamenti / l'assunzione dei costi per gli impianti del GRD coinvolti
- Avvertenza in merito alla regolamentazione autonoma, da parte dell'RCP nonché dei proprietari dell'oggetto immobiliare e degli impianti di produzione, dei loro rapporti interni (per es. corrispettivo e conteggio degli impianti utilizzati, contabilizzazione del consumo di corrente, GO)



Diritti e obblighi delle parti

- Avvertenza sul fatto che la persona di contatto del raggruppamento ai fini del consumo proprio menzionata in copertina è il rappresentante del raggruppamento e del proprietario fondiario nei confronti del GRD
- Avvertenza in merito all'eventuale allegato supplementare, contenente i dati di contatto dettagliati della persona di contatto del raggruppamento ai fini del consumo proprio e del GRD
- Avvertenza sul fatto che, con la partecipazione al consumo proprio, il GRD è solo più responsabile della misurazione centralizzata del consumo e dell'approvvigionamento di base sul punto di fornitura, fatta eccezione per coloro che non partecipano al raggruppamento. Eventuali altre prestazioni vanno concordate separatamente.
- Dichiarazione che il GRD fattura all'RCP l'energia prelevata sul punto di misurazione, l'utilizzazione della rete ecc.
- Avvertenza sul fatto che la persona di contatto del raggruppamento ai fini del consumo proprio è l'indirizzo di corrispondenza per il recapito della fattura concernente detto raggruppamento e che il/i proprietari(o) fondiari(o) rispondono dell'importo della fattura
- Avvertenza sul fatto che la persona di contatto del raggruppamento ai fini del consumo proprio ha la responsabilità per la trasmissione di tutte le informazioni del GRD, come per es. i disinserimenti programmati
- Comunicazione all'RCP che deve provvedere al computo dei costi interni degli impianti dell'energia misurata e di quella prodotta dall'impianto di generazione
- Enumerazione e formato dei dati che il GRD mette a disposizione della persona di contatto del raggruppamento ai fini del consumo proprio per la fatturazione interna del raggruppamento
- Comunicazione in merito al fatto che gli adeguamenti e le integrazioni degli impianti di misurazione, necessari in seguito a costituzione, modifiche o scioglimento del raggruppamento ai fini del consumo proprio, vengono fatturati all'RCP
- Avvertenza che l'incaricato dell'esecuzione del controllo periodico deve comunicare di sua iniziativa al GRD tutti i cambiamenti di proprietà e di uso.

Inizio, durata, modifica e fine del raggruppamento

- Definizione della data in cui inizia a valere il raggruppamento (normalmente 3 mesi dopo la registrazione)
- Regolamentazione delle conseguenze dello scioglimento del raggruppamento ai fini del consumo proprio (per es. esigibilità immediata di tutti i crediti che il GRD ha nei confronti del raggruppamento)
- Termini di disdetta (in base all'OEn 3 mesi in caso di cambiamento o scioglimento del raggruppamento)
- Eventualmente regole per la procedura da seguire in caso di entrata/uscita di un proprietario fondiario (per es. persona di contatto del raggruppamento quale responsabile della notifica mediante avviso scritto/termine da rispettare per la notifica/forma della nuova registrazione)



Protezione dei dati

- Norme sulla protezione dei dati/sul trattamento dei dati raccolti
- Trasmissione dei dati all'incaricato del raggruppamento

Variante 1: modulo membro del raggruppamento ai fini del consumo proprio (proprietario fondiario)

- Oggetto immobiliare da allacciare, nome del membro del raggruppamento, appartamento, punto di misurazione, numero contatore
- Avvertenza sul fatto che con la partecipazione al consumo proprio il GRD non è più responsabile della misurazione del consumo, del servizio universale ecc.
- Firma del proprietario fondiario = Disdetta come cliente del GRD

Variante 2: modulo per la partecipazione di locatari/affittuari al consumo proprio

- Oggetto immobiliare da allacciare, nome del locatario, appartamento, punto di misurazione, numero contatore
- Avvertenza sul fatto che con la partecipazione al consumo proprio il GRD non è più responsabile della misurazione del consumo, del servizio universale ecc.
- Firma del locatario/affittuario = Disdetta come cliente del GRD.

